

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1444)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Toscana

Comunicate alla Presidenza il 6 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1444, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Toscana, si comunica che dal Presi-

dente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 2 marzo 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1444.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Toscana è Regione autonoma nella unità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, sulla base e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto ».

Art. 5.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, allo scopo di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali, partecipa come soggetto autonomo alla formazione ed all'attuazione del programma economico nazionale; assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività; formula ed attua il programma regionale di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale ».

Art. 19.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'amministrazione regionale ».

Art. 22.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Non possono essere esercitate dalla Giunta, nè in via di urgenza, nè per delega, le funzioni di competenza del Consiglio ».

Art. 38.

Il secondo comma è sostituita dal seguente:

« Solo la mancata approvazione del bilancio e del programma regionale di sviluppo economico comporta le dimissioni della Giunta ».

Art. 54.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione riferisce al Consiglio in ordine ai risultati della propria attività e formula proposte per eventuali azioni di responsabilità ».

Art. 62.

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale può prevedere che, per compiti speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative, siano conferiti incarichi per periodi determinati a condizioni stabilite contrattualmente ».

Art. 71.

È sostituito dal seguente:

« La Regione riconosce i partiti politici come strumenti fondamentali per la determinazione della politica regionale ed individua come centri essenziali di partecipazione dei cittadini gli enti territoriali, i sindacati, il movimento cooperativo e tutte le altre formazioni sociali ».

Art. 75.

Il secondo comma è soppresso.

Art. 76.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione è tenuta, ove ne sia fatta richiesta, ad ammettere alla discussione sul progetto una delegazione di presentatori ».

Art. 79.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Non possono essere abrogati mediante referendum il programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti il bilancio e i tributi ».